Programma di sostegno a Enti Banditori di concorsi di Architettura

ALLEGATO A

Allegato A - decalogo dei concorsi

Indice

Premessa	2
Articolo 1 - Oggetto del concorso	2
Articolo 2 - Costo delle opere nei concorsi	3
Articolo 3 - Ente banditore e programmazione del concorso	3
Articolo 4 - Quadro delle esigenze	4
Articolo 5 - Materiale a disposizione dei concorrenti	5
Articolo 6 - Qualità e quantità degli elaborati richiesti	5
Articolo 7 - Commissione istruttoria	6
Articolo 8 - Commissione giudicatrice	6
Articolo 9 - Determinazione dei premi	7
Articolo 10 - Proclamazione risultati, pubblicizzazione dei progetti e workshop	7



Premessa

Il concorso è procedura di affidamento di incarico ordinaria e, nei casi previsti dalla legge, prioritaria.

Il concorso è la forma più efficace per attuare una procedura di realizzazione di un opera pubblica.

Non è l'unica possibile, né è esente da criticità, ma deve essere considerata come ordinaria, almeno quanto le altre procedure, permettendo così, anche nella realtà italiana, un maggiore equilibrio fra l'utilizzo del concorso e degli altri metodi di affidamento di incarico.

Nel Codice Appalti si legge: «Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee» [cfr. art. 91, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]. Il concorso quindi è procedura ordinaria e prioritaria per la progettazione di opere significative, ma non necessariamente rilevanti per il costo.

Articolo 1 - Oggetto del concorso

Il concorso deve avere come oggetto un'opera da realizzare o un'idea o un progetto territoriale, che siano inseriti in un processo decisionale o pianificatorio.

Il miglior risultato di un concorso si ha con la realizzazione dell'opera; è infatti questa prospettiva che attiva tutte le potenzialità che la "particolarissima" fase di progettazione del concorso implica. Il progetto in un concorso infatti, stimolato dal contesto competitivo, supera gli approcci e le metodologie standard inducendo i concorrenti a individuare soluzioni tendenti all'eccellenza in tutti gli aspetti e contenuti. Tale eccellenza genera i suoi effetti positivi sul piano socio-economico e culturale proprio e solo nell'opera realizzata (o nella decisione pianificatoria assunta, nel caso di progetti urbanistici).

Per questo è fondamentale individuare le opere da assoggettare alla procedura del concorso già nella fase della programmazione delle opere pubbliche, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice [cfr. art. 91, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.].



Articolo 2 - Costo delle opere nei concorsi

Per il concorso di progettazione il limite di spesa deve essere vincolante, per il concorso di idee il limite di spesa, se previsto, deve essere indicativo, ferma restando la verifica preliminare e la coerenza con l'opera da realizzare.

La sfida implicita nel concorso riguarda, oltre agli aspetti creativi e culturali, la capacità di conciliare tali aspetti con la sostenibilità dell'intervento e con le risorse finanziarie a disposizione:

- il concorso di progettazione di norma riguarda un'opera da realizzare che implica una copertura finanziaria già definita e iscritta a bilancio. In tal caso è necessario che il limite di spesa, che comunque deve essere compatibile e coerente con le caratteristiche dimensionali e qualitative dell'opera, sia elemento ben evidenziato nel bando e reso vincolante per i concorrenti. Questo vincolo/limite è del tutto coerente con il carattere competitivo della procedura; il concorso, infatti, genera soluzioni brillanti proprio stimolando la capacità dei progettisti di coniugare e conciliare esigenze architettoniche ed esigenze economiche;
- il concorso di idee riguarda, per sua natura, opere ed interventi caratterizzati da un alto grado di indeterminatezza su una gamma di oggetti e possibilità progettuali estremamente varia. Il concorso di idee rappresenta la soluzione ideale per problemi complessi e di difficile soluzione se affrontati con approcci e metodi usuali e tradizionali. Contiene dunque la cifra dell'indeterminatezza e della straordinarietà, che comporta l'impossibilità della quantificazione economica se non come stima del tutto ipotetica e indicativa. Il concorso di idee deve lasciare ampio spazio alla creatività dei concorrenti, può contenere il criterio della sostenibilità, anche economica, come parametro di valutazione e dare origine a progetti di opere da inserire nel piano delle opere pubbliche.

Articolo 3 - Ente banditore e programmazione del concorso

Nel bando di concorso devono essere indicate tutte le informazioni relative all'Ente banditore, alla Programmazione del concorso e alle modalità di comunicazione.

Le modalità di comunicazione e i contenuti dei bandi relativi ai concorsi sono riportati negli artt. 102, 103 e nell'allegato IX D del Codice e si estendono ai risultati. L'art. 104 tratta l'argomento relativo ai mezzi di comunicazione [cfr. artt. 102, 103, 104 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.].

In particolare devono essere indicati con chiarezza:

- Ente Banditore:
- Responsabile del Procedimento;

- Programmatore del concorso (anche interno all'Amministrazione Pubblica);
- Estremi di pubblicazione;
- Sito internet del concorso.

Il concorso è una procedura complessa ove gli aspetti tecnici e amministrativi sono accompagnati da importanti implicazioni culturali; è quindi indispensabile la presenza della figura del Programmatore del concorso, dotato delle competenze necessarie (preferibilmente un Architetto). Il programmatore può essere individuata anche all'interno dell'Ente banditore.

È opportuno porre attenzione agli aspetti organizzative e gestionali dei concorsi. La procedura comporta lo sviluppo di un fitto dialogo tra Ente banditore e concorrenti che si esprime attraverso quesiti e risposte. La trasparenza, la chiarezza e la competenza sono i caratteri essenziali di questo scambio che contribuisce in modo sostanziale al buon esito della procedura. Spesso questa fase interlocutoria comporta un perfezionamento delle informazioni ed una integrazione della documentazione del concorso. Questa significativa specializzazione della comunicazione suggerisce pertanto la necessità di dotarsi di spazi e organizzazione adeguati, preferibilmente, ove possibile, istituendo una vera e propria segreteria organizzativa.

Articolo 4 - Quadro delle esigenze

Le caratteristiche e le esigenze tecniche e funzionali dell'oggetto del concorso devono essere chiare, esaurienti e complete, ma non eccessive e dispersive.

Nel bando o in allegato a esso gli elementi necessari alla elaborazione del progetto devono essere espressi con chiarezza al livello di un Documento Preliminare alla Progettazione se lo stesso non è stato redatto o con chiari riferimenti a esso se presente.

Il D.P.P., costituisce il fulcro del concorso. È definito dal "Regolamento" [cfr. art. 15, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. 207/2010].

Il comma 6 ne definisce in modo completo e preciso i contenuti, il comma 7 indica anche la possibilità di affidare a soggetti esterni all'Amministrazione la stesura e predisposizione di tale documento in caso di carenza di organico.

L'attenzione e la cura dedicata alle modalità e contenuti del D.P.P. sottolinea l'importanza di questo capitolo. In effetti, ed in particolare per i concorsi, è indispensabile indicare ai concorrenti esigenze, finalità e obiettivi dell'opera in progetto, comprese le motivazioni che hanno condotto a tale procedura, nonché le caratteristiche tecniche, le problematiche e gli eventuali studi e ricerche già effettuate o comunque da tenere in considerazione.

Iniziative di discussione pubblica possono riguardare la fase di costruzione del D.P.P. II D.P.P. dev'essere in ogni caso conciso e sintetico in modo da agevolare il più possibile i concorrenti; in alcuni casi può essere succintamente descritto attraverso alcuni articoli contenuti nel bando.

Articolo 5 - Materiale a disposizione dei concorrenti

Il materiale a disposizione dei concorrenti deve essere completo e coerente con gli elaborati di progetto richiesti, predisposto appositamente per il concorso in formati ad ampia diffusione.

Il materiale a disposizione dei concorrenti è suddiviso in documentario e tecnico.

Il materiale documentario è costituito dal già citato D.P.P., o da contenuti analoghi, nonché da studi, rilievi, analisi, approfondimenti, elaborati grafici e fotografici, finalizzati alla migliore comprensione del tema del concorso. Possono essere allegati modelli dei documenti (autocertificazioni...) da presentare.

Il materiale tecnico può fornire ai concorrenti le basi grafiche necessarie all'elaborazione delle tavole richieste dal concorso. Tali elaborati devono essere pertanto compatibili, in scala e formato, con le tavole richieste, contenere informazioni strettamente necessarie e comprensibili, ed essere fornite nel formato lavorabile più diffuso. I formati più diffusi sono il .DWG (completo di tabella di stampa) per il disegno tecnico, il .JPEG per immagini e grafica e il DOC per i testi, e il PDF per la documentazione semplicemente consultabile.

Articolo 6 - Qualità e quantità degli elaborati richiesti

Gli elaborati richiesti devono essere in formato e scala adeguati alle caratteristiche dell'opera e costituiti dal numero minimo strettamente necessario alla comprensione e valutazione del progetto.

Gli elaborati richiesti sono costituiti di norma da tavole tecnico-grafiche relative al progetto e dalla relazione tecnico-descrittiva comprendente o meno, a seconda del tipo di concorso, una stima economica dell'intervento.

Devono essere privilegiati elaborati semplici, con layout attentamente studiato. Gli elementi che concorrono alla definizione degli elaborati sono: tipo di concorso, dimensioni e complessità dell'intervento, impegno richiesto ai concorrenti, in termini di tempo e in relazione all'entità dei premi previsti, criteri di valutazione, lavori della commissione tecnica e della giuria.

Occorre fare in modo che il lavoro di progettazione sia proporzionato alle probabilità di vincita, quindi è opportuno privilegiare concorsi a due fasi ove la progettazione più particolareggiata è richiesta, a pochi, nella seconda fase.

I concorsi in genere richiedono una prestazione di alta qualità a cui i concorrenti rispondono con generosità ma, dati gli strumenti contemporanei, spesso tendendo a privilegiare l'immagine e la suggestione. Questa tendenza genera degli elaborati progettuali in cui gli aspetti più sostanziali dei progetti risultano a volte sfuggenti e di difficile comprensione e valutazione, rendendo arduo il

lavoro della giuria. Per questo è buona norma richiedere, in particolare nei concorsi di progettazione, che la maggioranza degli elaborati progettuali sia a prevalente contenuto tecnico, integrati e completati con elaborati a tecnica libera; nei concorsi di idee la rappresentazione deve essere coerente con l'idea sostenuta e finalizzata a definirme i contenuti.

Articolo 7 - Commissione istruttoria

La Commissione Istruttoria verifica la rispondenza dei documenti e degli elaborati alle richieste formali e di contenuto del bando di concorso.

La Commissione Istruttoria è istituita al fine di integrare la Commissione Giudicatrice nella verifica della rispondenza dei documenti e degli elaborati alle richieste del bando di concorso.

Tale Commissione è composta da almeno tre membri [cfr. art. 258, comma 1, del D.P.R. 207/2010]. Il ruolo della C.I. assume notevole rilevanza in relazione alla complessità del progetto architettonico. La C.I. ha infatti il compito di predisporre gli elaborati progettuali all'esame della Giuria in modo tale che questa possa concentrarsi esclusivamente sugli aspetti più strettamente qualitativi e culturali. Ne consegue che la C.I., oltre al compito di verificare la rispondenza degli elaborati alle richieste formali e di contenuto del bando di concorso, deve anche effettuare una verifica dei progetti a livello tecnico e normativo, con particolare attenzione a quanto richiamato nel D.P.P.. La C.I. deve essere costituita dagli stessi Programmatori del concorso, e può essere integrata da funzionari o esterni, purchè qualificati.

Articolo 8 - Commissione giudicatrice

La composizione della Commissione Giudicatrice deve essere definita con l'obiettivo di garantire una qualità del giudizio adeguata ai contenuti del bando, nonché una complementarietà di competenze e di rappresentanze.

La Commissione Giudicatrice è l'organo cui l'Ente Banditore affida la valutazione degli elaborati presentati dai partecipanti e la scelta del vincitore del concorso.

Il numero, i ruoli e le caratteristiche dei giurati devono essere indicati nel bando. Le Commissioni Giudicatrici, nei concorsi, sono formate e composte secondo quanto indicato nell'articolato del Codice Appalti e del Regolamento.

Gli Enti, con specifico regolamento sui concorsi possono dettagliare o completare le indicazioni del Codice (che sono riferite alle gare per servizi in generale).

La composizione deve essere definita con l'obiettivo di garantire una qualità del giudizio adeguata ai contenuti del bando, nonché una complementarietà di competenze e di rappresentanze.

La Commissione, diretta da un rappresentante dell'Ente, deve prevedere una maggioranza di componenti esterni all'Amministrazione banditrice, aventi preparazione e titoli di studio comparabili con quelli richiesti ai partecipanti al concorso.

Le decisioni della Commissione giudicatrice sono vincolanti per la Amministrazione banditrice.

I criteri di valutazione devono essere relazionati ai contenuti del concorso e i relativi valori ponderali, esplicitati nel bando, non possono essere modificati durante la procedura concorsuale. [cfr. art. 258, comma 2, lett. c, e art. 259, comma 2, lett. g, del D.P.R. 207/2010].

Articolo 9 - Determinazione dei premi

I premi devono essere adeguati all'impegno richiesto e deve essere previsto un premio almeno fino al terzo classificato, con specifiche motivazioni.

Nel concorso di idee i premi sono stabiliti in misura almeno pari a un adeguato rimborso delle spese e deve essere previsto un premio almeno fino al terzo classificato.

Nel caso del concorso di progettazione l'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto per la redazione del progetto preliminare. Una ulteriore somma compresa fra il 40 e il 70% è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

Articolo 10 - Proclamazione risultati, pubblicizzazione dei progetti e workshop

La classifica finale e l'esito del concorso devono essere oggetto di una pubblica mostra e di ampia diffusione a opera dei media generici e di settore, ed in particolare dei nuovi media operanti attraverso il web.

La proclamazione pubblica dei risultati, la mostra dei progetti, il catalogo cartaceo o su web sono elementi importanti della procedura concorsuale ed hanno il fine di permettere una conoscenza diffusa dei risultati e dei progetti, oltre che costituire un giusto riconoscimento ai progettisti partecipanti.

Particolare interesse assumono iniziative di discussione pubblica dei risultati del concorso utili a favorire processi di partecipazione collettiva.

il Focus Group OAT Concorsi

